



Decreto Dirigenziale n. 2 del 16/01/2017

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 9 - Reti viarie e viabilità Regionale

Oggetto dell'Atto:

D.L.VO N. 285/92 E DPR N. 495/92 - COMUNI DI GIOIA SANNITICA, ALVIGNANO E RUVIANO IN PROVINCIA DI CASERTA. CLASSIFICAZIONE DEI TRATTI DELLA STRADA DENOMINATA VIA RACCORDO NAC.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano è un ente pubblico economico con finalità istituzionale di conservazione e difesa del suolo sul territorio di competenza, nonché di tutela delle risorse idriche ed ambientali, ai sensi della Legge Regionale n. 4/2003;
- per l'avvio delle proprie attività istituzionali, in esecuzione dell'art. 10 della Legge n. 126/1958 recante *“Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico – strade di bonifica* Il Consorzio medesimo ha realizzato, in un arco temporale di circa un trentennio, un articolato sistema viario;
- nel corso degli anni le esigenze pratiche connesse all'uso delle c.d. strade consortili sono profondamente mutate e, con esse il quadro normativo di riferimento fino a determinare la perdita dell'originario carattere di beni consortili e l'inserimento nel sistema viario locale;
- ad oggi dette strade risultano completamente assimilabili alle strade comunali perché fungono da collegamento del sistema viario, quindi sono utilizzate dall'intera collettività;
- l'art. 2, c. 2, del D. Lgs n. 285/92 ha abrogato l'art. n. 10 della Legge n. 126/1958 sopprimendo la categoria delle “strade di bonifica”;
- l'art. 2, c. 6, lett D, del D. Lgs n. 285/92 ha assimilato le strade “vicinali” (poderali o di bonifica - art. 3, c. 1, n. 52, del D. Lgs n. 285/92) alle strade “comunali”.

PREMESSO altresì che

- con nota prot. n. 3762 del 03/12/2009 il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ha chiesto alla Regione Campania – A.G.C. Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione e Espropriazione, la classificazione delle seguenti strade Consortili, ancora in carico all'Ente, in esecuzione del citato art. 10 della Legge n. 126/1958:
 1. via Alife Trevolischi, nel Comune di Alife;
 2. via Baia Latina fiume Volturno, nel Comune di Baia Latina;
 3. via Contra fiume Volturno, nel Comune di Baia Latina;
 4. via Compra fiume Volturno, nel Comune di Dragoni;
 5. via Cinquevie Ficopellara, nel Comune di Vairano Patenora;
 6. via Masseria Lordi Scafa di Presenzano, nei Comune di Presenzano e Patella;
 7. via Raccordo Nac, nei Comuni di Alvignano e Ruviano;
 8. via Pantano per Marzanello, nel Comune di Vairano Patenora;
 9. via Ponte Margherita – Taverna Isabella, nei Comuni di Dragoni e Alvignano;
 10. via Canneto Saetta, nei Comuni di Alife e Piedimonte Matese;
 11. via Salita Stocchetti, nel Comune di Ailano;
 12. via Torrione – Puglianello, nel Comune di Alife;
 13. via Totari – Gioia, nei Comuni di Alife e Gioia Sannitica;
 14. via Trasversale Moracena, nel Comune di Vairano Patenora;
 15. via Vairano – Ferrovia Caianello Sulmona, nei Comuni di Vairano Patenora e Presenzano;
 16. via di accesso alla Scafa di Presenzano, nel Comune di Presenzano;
 17. via Rio Maltempo – Tavernola, nei Comuni di Vairano Patenora e Presenzano;
 18. via Traversa di Ailano – SS n. 158, nei Comuni di Ailano e Raviscanina;
 19. via Traversa di Ailano – Prov. le per Pietravairano, nei Comuni di Vairano P. e Pietravairano;
 20. via Verdesca, nel Comune di Vairano Patenora;
 21. via Filettole, nel Comune di Presenzano.

- con nota prot. n. 2453 del 14/04/2014, il medesimo Consorzio ha trasmesso la planimetria delle strade in elenco, con l'indicazione delle chilometriche di inizio e fine.
- relativamente al predetto elenco, con D.D. n. 60 del 28/01/2015, undici strade di cui ai nn. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 e 20 dell'elenco generale sono state classificate di proprietà provinciale ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e, con il medesimo decreto, è stato disposto il passaggio della loro proprietà alla provincia di Caserta, ai sensi dell'art 4 commi 2 e 4 del DPR 495/92, e con gli effetti di cui all'art. 14 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

RILEVATO che

- con nota prot. n. 267513 del 20/04/2015 10/09/2014 l'Avvocatura regionale ha trasmesso copia della sentenza n. 705 del 09/04/2015 con la quale il TAR Campania, Sez VII ha sospeso il decreto dirigenziale n. 60/2015 solo nella parte riguardante la classificazione a strade provinciali delle 11 strade del Consorzio di cui ai nn. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 e 20, tra cui figura la n. 7 dell'elenco - via Raccordo Nac, ricadente nei Comuni di Alvignano e Ruviano, ed ha imposto alla Regione Campania il riesame della pratica alla luce dei criteri di classificazione vigenti;
- in ottemperanza alla citata sentenza, è stata indetta apposita riunione in data 28/05/2015 giusto invito prot. n. 325767 del 12/05/2015, nella quale sono stati invitati il Consorzio in qualità di proprietario delle strade in argomento e la Provincia di Caserta unitamente ai Comuni in qualità di Enti territorialmente interessati;
- con nota prot. n. 385252 del 04/06/2015 è stato trasmesso ai comuni interessati l'esito della istruttoria tecnica condotta dalla UOD competente, dando ai medesimi comuni un termine per le osservazioni di competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D. Lgs n. 285/92 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 495/92;
- dalla medesima istruttoria si evinceva la valenza comunale di tutte le strade in argomento, ad eccezione della strada n. 7 denominata via Raccordo Nac, per la quale è stato richiesto un supplemento di istruttoria per l'accertamento della proprietà di un suo tratto;
- a seguito delle risultante del verbale e al fine di definire correttamente l'entità delle arterie da assegnare, con nota prot. n. 555980 del 07/08/2015 al Consorzio è stato richiesto di specificare le chilometriche di inizio e fine dei singoli tratti di tutte le strade interessate alla nuova classificazione, incluso anche la n. 7 - via Raccordo Nac;
- con nota prot. n. 3983 del 11/08/2015, il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ha trasmesso le chilometriche delle seguenti 11 strade oggetto del riesame, tra le quali figura la strada in esame - via Raccordo Nac - così definita:

n. 7 - via Raccordo Nac, ricadente nei Comuni di Alvignano e Ruviano, di complessivi km 1,572:

- Tratto ricadente all'interno del territorio di Alvignano, dall'acquedotto campano fino al confine con il Comune di Ruviano, della lunghezza di km 1,035;

- Tratto ricadente all'interno del territorio di Ruviano, dal confine con il Comune di Alvignano fino all'innesto con la SP n. 195, della lunghezza di km 0,537;

PRESO ATTO

- che dal supplemento di istruttoria è emerso che l'accertamento della proprietà riguardava un tratto della via Raccordo Nac di complessivi km 0,583, il quale non era stato indicato dal Consorzio nella planimetria trasmessa con nota prot. n. 3983 del 11/08/2015 in quanto non ritenuto, erroneamente,

di sua proprietà per la presenza al di sotto di esso di un tubo - raccordo del Nuovo Acquedotto Campano e che detto tratto aggiuntivo interessa anche il Comune di Gioia Sannitica, oltre a quello di Alvignano;

- che la strada Raccordo Nac oggetto di classificazione, quindi, si sviluppa per complessivi km 2 + 155, invece di km 1,572 come diversamente indicato nella precedente comunicazione, interessando i Comuni di Gioia Sannitica, Alvignano e Ruviano;
- che con nota prot. n. 651708 del 06/10/2016 il supplemento di istruttoria è stato trasmesso ai Comuni interessati di Gioia Sannitica, Alvignano e Ruviano, comunicando altresì che dalla visione della mappa territoriale, dall'ubicazione dei comuni limitrofi e dal collegamento svolto dalla strada "Raccordo Nac", si evince la valenza comunale dei suoi singoli tratti, non sussistendo né per essi e né per l'intera strada, le caratteristiche di strada provinciale indicate dall'art. 2, comma 6, lett. C, del D. Lgs n. 285/92, bensì quelle di strada Comunale;

CONSIDERATO

- con la medesima nota prot. n. 651708 del 06/10/2016 ai comuni interessati dal provvedimento è stato assegnato un termine di 30 giorni per le osservazioni di competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D. Lgs n. 285/92 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 495/92 mentre al Consorzio è stato chiesto di specificare le chilometriche di inizio e fine dei tratti di strada all'interno dei rispettivi territori di appartenenza nonché la loro estensione, così come definite dal supplemento d'istruttoria;
- che con nota prot. n. 4709 del 12/10/2016 il Consorzio di Bonifica ha trasmesso la documentazione richiesta utile per la definizione del provvedimento;
- che alla luce di ciò, i singoli tratti della strada "Raccordo Nac" della lunghezza complessiva di km 2 + 155 da classificare a comunale, sono così definiti:

- *Tratto della strada denominata Raccordo Nac, interno al Comune di Gioia Sannitica, con inizio dal km 0,00 – incrocio con la S.P. n. 69 e termine al confine con il territorio di Alvignano - Fiume Volturno, al km 0+368, della lunghezza complessiva di km 0+368;*

- *Tratto della strada denominata Raccordo Nac, interno al Comune di Alvignano, con inizio dal km 0+368 - confine con il territorio di Gioia Sannitica sul Fiume Volturno e termine al km 1+618 – confine con il Comune di Ruviano, della lunghezza complessiva di km 1+250;*

- *Tratto della strada denominata Raccordo Nac, interno al Comune di Ruviano, con inizio dal km 1+618 - confine con il territorio di Alvignano e termine al km 2+155 – intersezione con la S.P. n. 195, della lunghezza complessiva di km 0+537;*

PRESO ATTO altresì

- della Deputazione Amministrativa n. 76/1986, trasmessa al Servizio Agricoltura della Regione Campania con nota prot. n. 1617 del 08/07/1986 con la quale il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano esprime la volontà di trasferire agli Enti territoriali le strade indicate in elenco, tra le quali figura anche la strada "Raccordo Nac";
- che i Comuni interessati alla classificazione dei rispettivi tratti della strada "Raccordo Nac", come indicati in precedenza, trascorso il tempo loro concesso per le valutazioni di merito, non hanno formulato nessuna osservazione né alcuna valutazione di propria competenza.

RITENUTO

- di dover ottemperare a quanto statuito dalla settima sezione del TAR con la sentenza n. 705/2015 e, nel merito, provvedere alla classificazione delle strade in parola, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del D. Lgs n. 285/92 che ha abrogato l'art. n. 10 della Legge n. 126/1958 sopprimendo la categoria delle "strade di bonifica", dell'art. 2, c. 6, lett D, del D. Lgs n. 285/92 che ha assimilato le strade "vicinali" (poderali o di bonifica - art. 3, c. 1, n. 52, del D. Lgs n. 285/92) alle strade "comunali" e dell'art. 2 del D.P.R. n. 495/92 che dispone in merito alle strade non statali.

VISTI

- l'art. 99 del D. Lgs. 31/03/98, n. 112 che ha trasferito, in particolare, alle Regioni le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento delle strade non rientranti nella rete stradale ed autostradale ed attribuito alle Province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione;
- l'art. 2 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada), che individua i criteri per la classificazione delle strade e le circostanze che determinano la loro declassificazione;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada) ed in particolare il comma 4, che dispone in merito alle strade non statali;
- la sentenza TAR Campania, Sez VII, n. 705/15.

DATO ATTO che:

- con D.G.R. 612/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12 "ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- con D.G.R. n. 478/2012 modificata dalla D.G.R. n. 528/2012 è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze attribuite;
- in particolare, ai sensi della citata delibera le funzioni amministrative in materia di viabilità e strade regionali sono state attribuite alla Direzione Generale Mobilità – UOD 03;
- con D.G.R. n. 488/2013 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuiti alle nuove Direzioni Generali i capitoli di bilancio corrispondenti alle attuali funzioni;
- con D.G.R. n. 420 del 16/09/2015, suddette funzioni sono state attribuite alla UOD 09 - Reti viarie e viabilità regionale.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 09 e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, la cui regolarità è attestata dal Dirigente a mezzo della firma del presente atto

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di classificare come strade comunali, i seguenti tratti della strada Consortile "Raccordo Nac", ognuno per il rispettivo territorio di appartenenza, ai sensi dell'articolo 2, c. 2 e c. 6, lett. D, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dell'art. 2, c. 4, del D.P.R. n. 495/92, così come indicati nella planimetria trasmessa dal Consorzio con nota prot. n. 4709 del 12/10/2016:

- Tratto della strada denominata Raccordo Nac, interno al Comune di Gioia Sannitica, con inizio dal km 0,00 – incrocio con la S.P. n. 69 e termine al confine con il territorio di Alvignano - Fiume Volturno, al km 0+368, della lunghezza complessiva di km 0+368;

- Tratto della strada denominata Raccordo Nac, interno al Comune di Alvignano, con inizio dal km 0+368 - confine con il territorio di Gioia Sannitica sul Fiume Volturno e termine al km 1+618 – confine con il Comune di Ruviano, della lunghezza complessiva di km 1+250;

- Tratto della strada denominata Raccordo Nac, interno al Comune di Ruviano, con inizio dal km 1+618 - confine con il territorio di Alvignano e termine al km 2+155 – intersezione con la S.P. n. 195, della lunghezza complessiva di km 0+537;

1.1 di demandare al Consorzio di bonifica del Sannio Alifano la consegna all'Ente nuovo proprietario della strada mediante gli adempimenti di cui all'art. 4, c. 6, del D.P.R. 16/12/92 n. 495;

1.2 di stabilire che copia degli atti posti in essere in adempimento a quanto disposto sia notificato alla Regione Campania – Direzione Generale Mobilità – UOD 09 Reti viarie e viabilità regionale.

2. di precisare che ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 16/12/92 n. 495, il presente

3. di trasmettere il presente provvedimento:

- al BURC per la pubblicazione;
- al Responsabile del Procedimento per la successiva trasmissione, entro un mese dalla pubblicazione sul BURC, alla Direzione Generale Strade ed Autostrade del Ministero delle Infrastrutture (ex Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale) ai fini della registrazione nell'archivio nazionale delle strade;
- al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano;
- ai seguenti Comuni della Provincia di Caserta:
 - Alvignano
 - Ruviano
 - Gioia Sannitica
- al Dipartimento per le Politiche territoriali;
- all'Assessore ai Trasporti e Viabilità